

70
6
//

ESTRATTI

DALLE

LEGGI E REGOLAMENTI LOCALI

DA ESSERE OSSERVATI

DAI

CAPITANI DI BASTIMENTI

CHE ARRIVANO NEI

PORTI DI MALTA.

~~~~~  
*Pubblicati con autorizzazione.*  
~~~~~

MALTA

[Laws, statutes, etc.]

Malta,

DALLA STAMPERIA DEL GOVERNO.


1858.

KMM
126
126

Dipartimento dei Porti, Malta.

MEMO:

Chiunque violasse alcuna delle disposizioni contenute nei seguenti
"Estratti dalle Leggi e Regolamenti locali," si procederà contro di lui
giuridicamente secondo la Legge.



Soprintendente dei Porti.



LIBRETTO PER LE LEGGI

[Il numero, in figure Arabe, a capo di ciascuno dei seguenti Paragrafi, è quello con cui trovansi segnati nell' originale delle Leggi citate nel margine; ed il numero, in caratteri Romani, indica semplicemente l'ordine dato loro in questo Libretto, per essere più facilmente additati allorquando si vorrà dirigere l'attenzione ai medesimi dagli Ufficiali della Polizia di Marina.]

Informazione preliminare.

107. Qualunque ufficiale od impiegato sotto il governo, ^{Leggi Criminali.} il quale in occasione del suo ufficio od impiego accettasse doni, promesse od offerte, sarà punito come segue :

1° Se l'oggetto del dono, della promessa, o della offerta, fosse perchè l'ufficiale od impiegato adempisse a ciò che il suo dovere gli impone, la pena sarà dei lavori forzati o della prigionia da uno a tre mesi;

2° Se l'oggetto fosse perchè l'ufficiale od impiegato mancasse a ciò che il suo dovere gli impone, la pena pel solo fatto dell'accettazione sarà dei lavori forzati o della prigionia da uno a dodici mesi;

3° Se, oltre l'accettazione del dono, della promessa, o dell'offerta, l'ufficiale od impiegato effettivamente mancasse al suo dovere, la pena sarà dei lavori forzati da sei mesi a tre anni.

111. Pel corruttore dell'ufficiale od impiegato, nei casi contemplati nell'articolo 107, si osserveranno le regole di complicità.

38. I seguenti termini, come occorrono nei presenti Estratti, portano rispettivamente le seguenti significazioni. ^{Ordinanza No. VI del 1840.}

Il termine " Collettore delle Dogane " comprende non solamente il Collettore delle Dogane, ma altresì qualunque persona o persone che avessero una espressa od implicita autorità ad agire pel detto Collettore, nel portare ad effetto i presenti Estratti.

Il termine “Soprintendente della Polizia di Marina” comprende non solamente l'ufficiale occupante l'attuale congiunta carica di Soprintendente della Quarantina e Polizia di Marina, ma altresì qualunque altra persona (o persone) che avesse una espressa od implicita autorità ad agire pel detto Soprintendente nel portare ad effetto i presenti Estratti &c.

I termini “Ufficiale delle Dogane” ed “Ufficiale della Polizia di Marina” comprendono non solamente qualunque ufficiale dei rispettivi Dipartimenti delle Dogane e della Quarantina e Polizia di Marina (incluso il detto Collettore ed il detto Soprintendente), ma altresì qualunque altra persona (o persone) che avesse una espressa od implicita autorità ad agire pel detto Collettore od il detto Soprintendente in portare ad effetto i presenti Estratti &c.

Il termine “capitano” o “capitano di un bastimento” denota qualunque persona (o persone) che comanda un bastimento o ne abbia il principale incarico.

Il termine “bastimento” comprende qualunque barca aperta, pontone aperto, od altro bastimento senza ponte, egualmente che qualunque bastimento con ponte.

Il termine “luogo oltremare” denota qualunque luogo in qualunque dei Dominj di Sua Maestà, tranne queste isole; e qualunque luogo in qualunque paese straniero.

Il termine “toccare il carico” denota qualunque tale alterazione nella disposizione del carico del bastimento che faciliterebbe lo sbarco di qualunque sua parte; il fendere, distruggere o gittare dal bordo qualunque parte del carico; o l'aprire qualunque botte od altro collo in cui qualunque parte del carico fosse contenuta.

Istruzioni da osservarsi nell' avvicinarsi al Porto, e nell' entrarvi.

I.

1. Nessun bastimento che arriva in queste isole proveniente da qualunque luogo oltremare, potrà entrare in qualunque altro porto in queste isole che nel Gran Porto della Valletta o nel Porto della Quarantina.

Ordinanza
No. VI del
1840.

Se qualche tale bastimento entrasse in qualunque altro tale porto, il capitano incorrerà in una multa pecuniaria non maggiore di cinquanta lire nè minore di due lire.

II.

17. Ciascuna barca di pilotaggio dovrà portare nella poppa, su di un'asta della lunghezza di otto piedi, una bandiera di color turchino con un cerchio bianco, nella quale sarà indicato il numero della barca.

Regolamenti
pei Piloti e
per le Bar-
che di Pilo-
taggio.

18. Le parole " Pilot boat " saranno in caratteri leggibili dipinte nei due lati di prua.

19. Dei quattro barcajuoli formanti l' equipaggio d'una barca di pilotaggio, due almeno dovranno essere muniti di licenza da piloti.

20. Le barche di pilotaggio dovranno sempre avere un remo di riserva, come pure delle sagole incatramate pel rimurchio.

21. Ogni pilota, essendo in servizio, dovrà portare nel cappello un nastro colla parola " Pilot," e sul braccio destro un contrassegno (da essere stabilito dal Soprintendente dei Porti) indicante il numero della sua licenza.

Regolamenti
pei Piloti e
per le Bar-
che di Pilo-
taggio.

22. Allorchè un pilota prende l'incarico di un bastimento, deve esibire al Capitano la sua licenza, come anche una copia di questi Regolamenti quando ne fosse richiesto.

23. Nel prender l'incarico di un bastimento il pilota dovrà informarsi se vi sia a bordo polvere da sparo o altra materia combustibile, nel qual caso egli dovrà richiamare l'attenzione del Capitano ai Paragrafi V No. 27, e XV No. 185.

III.

Leggi e Re-
golamenti
di Polizia.

203. Nessun barcajuolo in barca da pilotaggio potrà ricusare o trascurare di prestare la sua opera, essendone richiesto, al prezzo fissato nella tariffa.

IV.

Leggi e Re-
golamenti
di Polizia.

Tariffa dei Noli di Barche di Pilotaggio.

	£	s.	d.
1. Quando si tratta di Bastimenti di Tonnelate 100 o meno	0	8	0
Da 101 a 150	0	12	0
Da 151 a 250	0	16	0
Da 251 a 350	1	0	0
Da 351 e più	1	5	0
2. Quando la barca di pilotaggio s'impieghi per bastimenti che siano di partenza si paga la metà dei detti noli.			
3. Pel passaggio da un porto ad un altro si pagano due terzi dei detti noli.			
4. Oltre i detti noli, ai piloti impiegati a bordo di bastimenti in quarantina, si devono £ 0 1 8 al giorno e gli alimenti, o £ 0 2 8 senza alimenti.			

V.

27. Essendovi a bordo di un bastimento mercantile più di tre barili di polvere da sparo o altre materie combustibili, il Capitano dovrà spegnere il fuoco ed innalzare una bandiera rossa all' albero di maestra prima di entrare in porto.

Regolamenti
pei Piloti e
per le Bar-
che di Pilo-
taggio.

VI.

207. Nessun barcajuolo potrà, in casi di urgenza, ricusare di ajutare qualunque bastimento che avesse richiesto l' assistenza della sua barca.

Leggi e Re-
golamenti
di Polizia.

VII.

188. Nessun capitano di bastimento mercantile potrà ormeggiare il bastimento in mezzo al Gran Porto tra l' imbocatura del medesimo e la punta della Senglea; od ivi trattenerlo all' ancora per un tempo maggiore di quanto fosse necessario per avvicinarsi alla marina od a qualche molo, o per ritirarsene; od ormeggiarlo nei soliti luoghi di sbarco per le barche da passo, od altrimenti impedire coi suoi ormeggi il passaggio di tali barche.

Leggi e Re-
golamenti
di Polizia.

VIII.

192. Nessun capitano di bastimento mercantile potrà legare alcuna corda al gavitello posto sul basso fondo nell' entrata del Gran Porto; o ai gavitelli destinati per uso della marina di Sua Maestà; o spalmare tale bastimento in qualsiasi altro luogo fuori che nel molo dietro la Senglea; o liquefare pece, catrame, ragia od altra sostanza infiammabile se non sul molo od in una barca ormeggiata in una sicura distanza da qualunque bastimento.

Leggi e Re-
golamenti
di Polizia.

IX.

189. Nessun capitano di bastimento mercantile potrà legare il bastimento che ai pilastri od anelli destinati a tale oggetto; e tutt' i bastimenti dovranno avere le loro ancore poste

Leggi e Re-
golamenti
di Polizia.

in modo da non urtarsi insieme, quando in tempo burrascoso essi mollassero i loro gherlini da terra. Ogni bastimento mercantile che stesse all' ancora nella marina della Senglea o dietro la medesima od in quella della Valletta, dovrà tenere il suo bastone di flocco tirato dentro.

X.

Leggi e Regolamenti di Polizia.

182. Nessun capitano potrà permettere che si avvicini al suo bastimento alcuna barca, prima che l' ufficiale incaricato dal detto Soprintendente abbia visitato il bastimento, o che alcuna persona sbarchi prima che il bastimento sia ammesso a pratica.

XI.

Leggi e Regolamenti di Polizia.

191. Qualunque capitano di un bastimento mercantile eseguirà esattamente qualunque ordine che il Soprintendente dei Porti fosse a dare riguardo la posizione del suo bastimento.

Il Capo del Governo Civile può fare quegli ulteriori regolamenti rispetto ai capitani di bastimenti, e ai marinari, che considerasse da tempo in tempo necessarj.

Istruzioni da osservarsi durante la permanenza in Porto.

XII.

3. Sarà lecito all' ufficiale visitatore delle Dogane o della Polizia di Marina di portarsi su qualunque bastimento che arriva in queste isole proveniente da qualunque luogo oltremare, sia all' arrivo del bastimento, od in qualunque tempo indi appresso; di rimanere a bordo finchè il bastimento partisse da queste isole, od avesse compiutamente sbarcato il suo carico; di visitare ed ispezionare qualunque parte del bastimento; e di esaminare, marchiare e porre in sicuro qualunque degli effetti a bordo.

Ordinanza
No. VI del
1840.

Chiunque apponesse ostacolo, o tentasse di apporre ostacolo all' ufficiale nel così portarsi sul bastimento, o nel così rimanere a bordo, o nel visitare od ispezionare qualunque parte del bastimento, o nell' esaminare, marchiare o porre in sicuro qualunque degli effetti a bordo, o nell' eseguire qualunque de' suoi doveri concernenti tale bastimento o tali effetti; o chiunque nascondesse qualunque di tali effetti dall' ufficiale nell' atto del suo ispezionare qualunque parte del bastimento od esaminare qualunque di tali effetti; o chiunque cancellasse od alterasse qualunque marca fatta dall' ufficiale su qualunque di tali effetti; o chiunque rimovesse o rendesse inefficace qualunque legamento od altro mezzo con cui l' ufficiale potesse aver posto in sicuro qualunque di tali effetti; o chiunque dolosamente rimovesse qualunque di tali effetti che l' ufficiale avesse così marchiati o posti in sicuro, incorrerà in una multa pecuniaria non maggiore di cinquanta lire nè minore di due lire.

XIII.

4. Ogni bastimento che arriva nel gran Porto della Valletta proveniente da qualunque luogo oltremare, dovrà stare

Ordinanza
No. VI del
1840.

nel luogo o nei luoghi d'ormeggio, che fossero stati destinati dal Sprointendente della Polizia di Marina, finchè partisse da queste isole od avesse compiutamente sbarcato il suo carico.

Se il capitano del bastimento deviasse dal regolamento contenuto nella presente sezione, egli incorrerà in una multa pecuniaria non maggiore di lire cinquanta nè minore di lire due.

XIV.

Leggi e Re-
golamenti
di Polizia.

154. Ogni capitano di ogni bastimento, al suo arrivo in queste isole, dovrà immediatamente dichiarare all' ufficiale incaricato dal Sprointendente dei Porti se vi siano passeggeri a bordo del suo bastimento, e dovrà nella sua dichiarazione specificare il numero di tali passeggeri, i loro nomi e cognomi, il loro rango, la loro professione o mestiere, in quanto egli potesse esserne informato; ben inteso che queste disposizioni non saranno estese ai marinari attualmente impiegati nella navigazione di tale bastimento, durante il tempo che tali marinari rimanessero così impiegati.

159. Ogni capitano di qualunque bastimento il quale avesse portato e sbarcato forestieri in queste possessioni, o che vi avesse permesso il loro sbarco, qualora tali forestieri non adempissero le condizioni prescritte nell' articolo 157, sarà obbligato a riprenderli a bordo dello stesso bastimento, o rimandarli fuori di queste possessioni a sue proprie spese, e a pagare le spese del loro mantenimento finchè si trovasse una occasione per la loro partenza.

160. Ogni capitano di qualunque bastimento sarà responsabile, nel modo prescritto nell' articolo 159, per tutti i marinari esteri che avesse a bordo del suo bastimento; e se qualche tale marinaio forestiere fosse sbarcato e fosse lasciato in queste isole, senza poter dare una sufficiente mallevadoria nel modo prescritto nell' articolo 157, tale marinaio sarà dete-

nuto colle procedure stabilite nell' articolo 158, finchè si presentasse una occasione di spedirlo fuori di queste isole, a spese del capitano di tale bastimento.

XV.

185. Ogni capitano di bastimento mercantile dovrà dichiarare al detto Soprintendente la quantità di polvere da sparo che avesse a bordo, e non potrà avvicinarsi al molo per scaricarvi alcuna mercanzia, prima di depositare nel luogo destinato dal detto Soprintendente, la polvere da sparo che avesse a bordo; ed avendovi più di tre barili di polvere da sparo, dovrà entrando in porto spegnere qualunque fuoco che avesse, ancorare il bastimento nel luogo che gli sarà indicato dal detto Soprintendente, tenere una bandiera rossa all' albero di maestra fin tanto che tale polvere fosse consegnata, e, prima di cominciare a consegnarla avvertire espressamente i bastimenti vicini.

XVI.

193. Ogni capitano di bastimento mercantile dovrà impedire che si fumi o che si tenga fuoco a bordo, nell'atto di caricarvi o scaricarne canape od altre mercanzie soggette a prendere fuoco facilmente, fin tanto che non fossero chiusi i boccaporti; e dovrà pure impedire che vi si tenga fuoco acceso dopo le ore dieci, e nei mesi di Novembre, Dicembre, Gennajo e Febbrajo dopo le ore otto, di sera, sino un' ora prima del nascere del sole.

XVII.

194. Ogni battello appartenente a qualunque bastimento, che traghettasse dal molo al bastimento o viceversa, dovrà portare di notte un lume a prora.

XVIII.

190. Ogni capitano o proprietario di bastimento mercantile dovrà di notte tenere una guardia a bordo del bastimento; e dovrà tenere ormeggiato e senza remi qualunque battello appartenente al bastimento.

XIX.

Ordinanza
No. VI del
1840,
Sezione III.

5. Il capitano di ogni bastimento che arriva nell' uno o nell' altro dei porti della Valletta proveniente da qualunque luogo oltremare, e che avesse da sbarcare effetti nel medesimo porto, dovrà prima di toccare il carico presentare un rapporto al Soprintendente della Polizia di Marina (ed un duplicato di esso al Collettore delle Dogane) consistente come segue.—In tale rapporto il Capitano dovrà enunciare il suo nome, ed il nome ed il tonnellaggio del bastimento; e, se esistessero effetti a bordo del bastimento, egli dovrà enunciare il nome (od i nomi) della persona (o delle persone) cui gli effetti fossero diretti. Se vi esistessero effetti, altri che bestiame, a bordo del bastimento, egli dovrà enunciare il numero e le rispettive marche delle balle, delle botti o di altri colli degli effetti, secondo la migliore di lui scienza; e dovrà altresì enunciare, secondo la migliore di lui scienza, le rispettive specie o descrizioni degli effetti, e quei tali degli effetti che s'intendesse sbarcare. Se esistesse bestiame a bordo del bastimento, egli dovrà enunciare le rispettive specie o descrizioni di esso; il numero del bestiame di ciascuna descrizione, ed il particolare bestiame di ciascuna descrizione che s'intendesse sbarcare. Se non esistessero a bordo del bastimento bestiame od altri effetti, egli dovrà enunciare il fatto. Egli dovrà inoltre enunciare, se, ed in quali casi, si fosse toccato il carico durante il viaggio.

Se il capitano non presentasse un tale rapporto come si richiede dalla presente sezione; o se egli presentasse un tale rapporto, ma che lo stesso fosse inesatto in qualunque sostanziale particolare, egli incorrerà in una multa pecuniaria non maggiore di lire cinquanta nè minore di lire due.

XX.

Ordinanza
No. VI del
1840.

6. Il capitano di ogni bastimento che arriva nell' uno o nell' altro dei suddetti porti proveniente da qualunque luogo

oltre mare, ed avesse a scaricare effetti nell' uno o nell' altro dei suddetti porti, ed avesse a bordo qualunque effetti soggetti ad un dazio od a dazj d' importazione, dovrà, non solo fare il rapporto menzionato nella sezione 5ta, ma altresì enunciare, giusta la sua miglior scienza, in una formola stampata da essergli consegnata dall' ufficiale visitatore della Polizia di Marina, la quantità (in numero, misura o peso, come richiedesse il caso), di tali effetti; ed avendo così inserito tale enunciazione nella formola stampata, dovrà quella restituire all' ufficiale entro quarantotto ore dopo che gli fosse stata consegnata.

Se, entro quarantotto ore dopo che la formola stampata gli fosse stata consegnata, il capitano non v' inserisse tale enunciazione, e non la restituisse all' ufficiale, egli incorrerà in una multa pecuniaria non maggiore di lire cinquanta nè minore di lire due.

Se la quantità degli effetti soggetti ad un dazio od a dazj d' importazione, attualmente a bordo del bastimento, fosse maggiore della quantità enunciata nella formola stampata, la quantità in eccedenza sarà confiscata.

XXI.

10. Se si fosse toccato il carico di qualunque bastimento che arriva in queste isole proveniente da qualunque luogo oltremare, prima dell' arrivo in queste isole, entro bensì quattro leghe dalla costa di esse, il capitano incorrerà in una multa pecuniaria non maggiore di lire cinquanta nè minore di lire due.

Ordinanza
No. VI del
1840.

XXII.

11. Gli effetti da sbarcarsi da qualunque bastimento che arriva in queste isole proveniente da qualunque luogo oltremare, dovranno essere sbarcati previo un permesso accordato dal Collettore delle Dogane, e sotto l' ispezione e l' autorità di un ufficiale visitatore delle Dogane o della Polizia di Marina.

Ordinanza
No. VI del
1840.

Gli effetti che si sbarcassero contro il regolamento contenuto nella presente sezione, saranno confiscati.

12. Gli effetti da sbarcarsi da qualunque tale bastimento, dovranno essere sbarcati fra i tempi del levare e del tramontare del sole.

Gli effetti che si sbarcassero contro il regolamento contenuto nella presente sezione, saranno confiscati.

13. Gli effetti da sbarcarsi da qualunque tale bastimento dovranno essere sbarcati in un luogo o luoghi siti entro il gran porto della Valletta od entro il porto della Quarantina, o confinanti coll' uno o l'altro di detti porti. Gli effetti da sbarcarsi da qualunque tale bastimento nell' uno o nell' altro porto della Valletta, dovranno essere sbarcati in tale luogo o luoghi siti entro il medesimo porto o confinanti con esso, che fossero stati destinati dal Soprintendente della Polizia di Marina per lo sbarco di essi effetti.

Gli effetti che si sbarcassero contro qualunque dei regolamenti contenuti nella presente sezione, saranno confiscati.

XXIII.

Ordinanza
No. VI del
1840.

15. L'introduttore di effetti con qualunque bastimento che arriva in queste isole da qualunque luogo oltremare, dovrà nel momento dello sbarco a terra degli effetti, pagare i dazj d'importazione dovuti su tali effetti che ne fossero soggetti, o mettere gli stessi in deposito.

Nello sbarco a terra degli effetti, sarà lecito agli ufficiali delle Dogane o della Polizia di Marina di esaminare gli effetti o qualunque parte di essi.

Se l'introduttore, o qualunque persona a di lui richiesta, apponesse ostacolo o tentasse di apporre ostacolo agli ufficiali nell' esaminare gli effetti o qualunque parte di essi, tali effetti saranno confiscati.

XXIV.

DAZZ D' IMPORTAZIONE, che il Collettore delle Dogane è richiesto riscuotere per conto del Governo di Malta. Ordinanza
No. VIII
del 1837.

	Dazj d' im- portazione.		
	£	s.	d.
Aceto, per barile Maltese.	0	2	0
Bestiame:			
Bovi, ed altri Animali della stessa specie, per testa	0	10	0
Cavalli, e Muli, per testa	1	0	0
Birra, per barile Maltese.	0	2	0
* Carbone, per salma	0	0	6
Grano:			
Frumento, per salma	0	10	0
Granone, per salma	0	6	0
Orzo, per salma	0	4	0
Saggina, per salma	0	3	0
Altri Grani inferiori, per salma	0	5	0
Grano manifatturato, per cantaro	0	6	0
Frumento, Granone, Orzo, od altro Grano infe- riore, se scaduto in modo da non poter servire per cibo umano (comunemente de- nominato frumentazzo), per salma	0	2	0
Grano manifatturato, se scaduto in modo da non poter servire per cibo umano, per cantaro	0	2	0
Legumi e Semenze:			
Fave, Ceci, Ceceri, Fagioli, Piselli, Lenticchie, Lupini, e Vecce, per salma	0	2	0
Carrube e Semenze di Cotone, per cantaro	0	0	6
Olio d' Oliva, per caffiso	0	0	6
Patate, per cantaro.	0	0	10
Spiriti, cioè; per ogni barile Maltese di quegli spiriti di qualunque forza, non eccedente quella di prova giusta l' Idrometro di Sikes, (cioè la prova di Londra), e così in proporzione per qualunque maggiore forza di quella di prova	1	2	0
Vini di cui il valore eccedesse £ 15 per pipa di 11 barili Maltesi, per barile Maltese	0	11	0
Tutt' altri Vini, per barile Maltese.	0	2	0

* Il dazio d' importazione sul Carbone fu abolito coll' Ordinanza No. III del 1842.

XXV.

Ordinanza
No VI del
1840.

21. Gli effetti rilasciati dal deposito per esportazione, dovranno essere imbarcati per esportazione immediatamente dopo il loro rilascio, sotto la sorveglianza e l'autorità di un ufficiale delle Dogane o della Polizia di Marina.

Gli effetti così rilasciati, ma non così imbarcati per esportazione, saranno confiscati.

22. Gli effetti imbarcati per esportazione, dopo il loro rilascio dal deposito, da sbarcarsi in seguito in queste isole, dovranno essere sbarcati previo un permesso accordato dal Collettore delle Dogane, e sotto la sorveglianza e l'autorità di un ufficiale visitatore delle Dogane o della Polizia di Marina.

Gli effetti che si sbarcassero contro il regolamento contenuto nella presente sezione, saranno confiscati.

23. Il frumento manifatturato pel quale il suo proprietario domandasse un abbuono in linea di restituzione, giusta il disposto nella sezione 7ma dell' Ordinanza del 3 Novembre, 1837, dovrà essere imbarcato per esportazione, prima di riceversi tale abbuono, sotto la sorveglianza e l'autorità di un ufficiale delle Dogane o della Polizia di Marina.

Nessun abbuono sarà accordato per qualunque frumento manifatturato, che non fosse stato imbarcato giusta il regolamento contenuto nella presente sezione.

24. Il frumento manifatturato imbarcato per esportazione, dopo ricevuto tale abbuono, da sbarcarsi in seguito in queste isole, dovrà essere sbarcato previo un permesso accordato dal Collettore delle Dogane, e sotto la sorveglianza e l'autorità di un ufficiale visitatore delle Dogane o della Polizia di Marina.

Il frumento manifatturato che si sbarcasse contro il regolamento contenuto nella presente sezione, sarà confiscato.

25. Ogni bastimento che avesse preso a bordo qualunque tale frumento manifatturato come è detto sopra, o qualunque effetti rilasciati dal deposito, dovrà stare nel luogo o luoghi d'ormeggio, che fossero stati destinati dal Soprintendente della Quarantina e Polizia di Marina, finchè partisse da queste isole.

Ordinanza
No. VI del
1840.

Se il capitano del bastimento deviasse dal regolamento contenuto nella presente sezione, egli incorrerà in una multa pecuniaria non maggiore di lire cinquanta nè minore di lire due.

26. Sarà lecito all' ufficiale delle Dogane o della Polizia di Marina che fosse incaricato di sorvegliare alla esportazione di qualunque tale frumento manifatturato come è detto sopra, o di qualunque effetti rilasciati dal deposito, di portarsi sul bastimento in qualunque tempo o tempi prima della sua partenza da queste isole; e in tale tempo o tempi di visitare ed ispezionare qualunque parte del bastimento, ed esaminare qualunque degli effetti a bordo.

Chiunque apponesse ostacolo, o tentasse di apporre ostacolo, all' ufficiale nel così portarsi sul bastimento, o nel visitare od ispezionare qualunque parte di esso, o nell' esaminare qualunque degli effetti a bordo, o nell' eseguire qualunque de' suoi doveri concernenti il bastimento, il frumento, od altri effetti, incorrerà in una multa pecuniaria non maggiore di lire cinquanta nè minore di lire due.

XXVI.

27. Il grano non manifatturato eccedente in quantità una mezza salma, o il grano manifatturato eccedente in quantità un mezzo quintale, o il vino eccedente in quantità un barile maltese, o gli spiriti eccedenti in quantità un gallone, che si trasportassero per acqua da qualunque parte di queste isole a qualunque altra loro parte, dovranno essere trasportati previo un permesso del Soprintendente della Polizia di Marina.

Ordinanza
No. VI del
1840.

Il grano, il vino o gli spiriti che si trasportassero (o che si fosse tentato di trasportare) contro il regolamento contenuto nella presente sezione, saranno confiscati.

XXVII.

Ordinanza
No. VI del
1840.

28. Sarà lecito a qualunque ufficiale della Polizia di Marina o delle Dogane di portarsi su qualunque bastimento, che stesse per traghettare, traghettasse od avesse traghettato, da qualunque parte di queste isole a qualunque altra parte di esse; di visitare ed ispezionare qualunque parte del bastimento; di esaminare qualunque degli effetti a bordo; e di domandare dal capitano qualunque tale permesso del Soprintendente della Polizia di Marina che dovrebbe il capitano possedere.

Chiunque apponesse ostacolo, o tentasse di apporre ostacolo, all'ufficiale nel così portarsi a bordo del bastimento, o nel visitare od ispezionare qualunque parte di esso, o nell'esaminare qualunque degli effetti a bordo, o nell'eseguire qualunque de' suoi doveri relativamente al bastimento od agli effetti a bordo, incorrerà in una multa pecuniaria non maggiore di lire cinquanta nè minore di lire due; e se, fatta la domanda come è detto sopra, il capitano non consegnasse all'ufficiale qualunque tale permesso del Soprintendente della Polizia di Marina che il capitano possedesse, il capitano incorrerà in una simile multa pecuniaria.

XXVIII.

Ordinanza
No. VI del
1840.

29. Il grano non manifatturato eccedente in quantità una mezza salma, o il grano manifatturato eccedente in quantità un mezzo quintale, o il vino eccedente in quantità un barile maltese, o gli spiriti eccedenti in quantità un gallone, che si sbarcassero nel Gozo, o vi s'imbarcassero, dovranno essere sbarcati od imbarcati tra i tempi del levare e del tramontare del sole, e nella ripa da sbarco al Migiarro.

Il grano, il vino o gli spiriti, che venissero sbarcati od imbarcati (o che si fosse tentato di sbarcare od imbarcare) contro il regolamento contenuto nella presente sezione, saranno confiscati.

XXIX.

18. Lo sbarco a terra degli effetti introdotti soggetti a dazj d'importazione, ed il loro trasporto, dopo sbarcati, al luogo apposito pel di loro esame dagli ufficiali delle Dogane o della Polizia di Marina, saranno effettuati dall' introduttore, od a sue spese.

Ordinanza
No. VI del
1840.

19. Il pesare o misurare di tali effetti, all' oggetto della riscossione dei dovutine dazj d' importazione, dovrà effettuarsi da un abilitato pesatore o misuratore, a spese dell' introduttore, sotto la sorveglianza degli ufficiali delle Dogane o della Polizia di Marina.

XXX.

168. È vietato imbarcare, trasportare o sbarcare zavorra senza il permesso del detto Soprintendente, o fuori dei luoghi destinati a tale oggetto dal medesimo Soprintendente.

Leggi e Re-
golamenti
di Polizia.

24. Ogni barca di zavorra dev'essere misurata prima che se ne dia la licenza dal Dipartimento dei Porti.

Regolamenti
per le Bar-
che da passo
e di zavorra.

25. La quantità di zavorra che una barca può portare dev'essere espressa nella licenza e dipinta in caratteri leggibili sulla poppa della barca.

26. I Capitani di bastimenti che scaricassero o ricevessero a bordo zavorra devono procurare tele incerate o altri mezzi da porre al lato del bastimento onde impedire che non cada in mare zavorra.

XXXI.

164. È vietato di fare o tenere regatte, giostre od altri pubblici divertimenti, o spettacoli, o accendere fuochi artificiali, o sparare armi da fuoco, in alcun porto, senza licenza del Soprintendente dei Porti.

Leggi e Re-
golamenti
di Polizia.

XXXII.

Pel Pilotaggio da pagarsi per passare da un Porto all'altro, vedi Tariffa dei Noli di Barche di Pilotaggio, Paragrafo IV.

XXXIII.

Bando del
29 Agosto
1801.

Chiunque danneggiasse i Moli, con Catene, Scale, Fuoco, od altro, sarà punito secondo la Legge.

XXXIV.

Leggi e Re-
golamenti
di Polizia.

162. È vietato di lasciare nei porti o sui moli alcuna cosa che possa impedire la libera navigazione od ingombrare il passaggio o l'imbarco o sbarco di persone o mercanzie od altre cose, o lasciarvi alcun legno di mare non più atto alla navigazione, abbandonato o affondato; o gettarvi alcuna cosa che potesse portare interramento; o in qualunque altro modo alterare il fondo del porto, o ingombrare la imboccatura dei condotti pubblici sboccanti in mare.

XXXV.

Leggi e Re-
golamenti
di Polizia.

180. Ogni capitano di qualunque bastimento, durante il caricamento od il discarico del medesimo, dovrà prendere le necessarie misure per evitare qualunque disgrazia o molestia ai passeggeri ed ai bastimenti vicini.

XXXVI.

Leggi e Re-
golamenti
di Polizia.

187. Nessun capitano di bastimento mercantile potrà sbarcare o permettere lo sbarco di merci soggette al pagamento dei dazj d'importazione, senza permesso del Collettore delle Dogane.

XXXVII.

Notificazio-
ne di Gover-
no del 15
Giugno 1855,
e sezione 279
del "Mer-
chant Ship-
ping Act
1854."

I doveri di " Shipping Master " sotto le disposizioni dell' " Atto di Parlamento per la Marina Mercantile, " del 1854 sono stati assegnati, in questo Porto, al Soprintendente dei Porti, tutti i Capitani di Bastimenti Inglesi sono, in conseguenza, tenuti, entro 48 ore dopo il loro arrivo, di depositare i loro Articoli, &c. nell'ufficio del Dipartimento dei Porti, onde avere inseriti sui medesimi gl' Indorsamenti prescritti dalle varie sezioni del suddetto Atto.

Ordinanza No. IX del 1856.

Ordinanza stabilita dal Governatore di Malta, col parere e consenso del Consiglio di Governo della stessa,

Per emendare le Leggi relative ai reati contro la salute pubblica.

Siccome è spedito di emendare le Leggi relative ai reati ^{Preambolo.} contro la salute pubblica, Sua Eccellenza il Governatore, col parere e consenso del Consiglio di Governo, ha statuito ed ordinato quanto segue :

1. Chiunque commetta una falsità in una patente ^{Falsificazione come punita.} sanitaria rilasciata dall' autorità di qualunque paese fuori di queste isole, aggiungendovi dichiarazioni nuove, o cancellando, o alterando quelle che vi fossero inserite, sarà punito come segue :

Se la falsità è commessa sopra una patente *brutta*, coi lavori forzati da tre a sei anni ;

Se la falsità è commessa sopra una patente *tocca*, coi lavori forzati da due a quattro anni ;

Se la falsità è commessa sopra una patente *netta*, coi lavori forzati da tredici mesi a due anni.

Alle pene suddette potrà essere aggiunta la reclusione.

Le stesse pene, con o senza reclusione, saranno applicate a chiunque scientemente faccia uso di tale patente falsa.

2. Si chiama patente *brutta* quella la quale porta la ^{Cosa è patente brutta.} dichiarazione che nel paese in cui è stata rilasciata, esiste una malattia che da qualunque autorità sanitaria nell' Europa, al tempo del delitto, sia stata reputata trasmissibile per contagio o infezione.

Tocca.

Si chiama patente *tocca*, quella la quale porta la dichiarazione che il paese in cui è stata rilasciata è in libera comunicazione con un altro paese in cui esiste una tale malattia, od una dichiarazione relativa al tempo decorso dall'ultimo caso di tale malattia avvenuto nel paese in cui la patente è stata rilasciata.

Netta.

Si chiama patente *netta* quella la quale non porta alcuna delle dette dichiarazioni.

Pena per aver foggiato una patente.

3. Il colpevole di avere foggiato una patente sanitaria, o di avere scientemente fatto uso di una patente sanitaria foggiate da altri, soggiacerà alle pene indicate nell'articolo 1, secondo che si verifichi che le patenti rilasciate dal paese dal quale il bastimento fosse proveniente, al tempo della partenza di tale bastimento, fossero state *brutte, tocche, o nette*.

Pene applicabili a tali reati, commessi sopra certificati.

4. Le pene comminate negli articoli precedenti saranno applicate sia che i delitti ivi contemplati venissero commessi riguardo alle patenti come fossero state rilasciate dalle rispettive autorità locali, sia che venissero commessi riguardo ai certificati o notamenti fatti su tali patenti da altre autorità.

Da chi e come deve essere regolata la contumacia.

5. Il Capo del Governo Civile, sentito il parere del Comitato di Sanità, con regolamenti sanitarj permanenti, ed anche con ordini spediti all'occasione, determina quando la contumacia, o qualunque altra misura sanitaria, debba essere imposta a bastimenti, persone, merci od altri oggetti, il luogo nel quale debba essere consumata, le restrizioni necessarie per assicurarne il fine, il tempo per cui debba durare, e le condizioni da essere osservate per l'ammisione a pratica.

Egli pure determina, nel modo suddetto, quali merci od oggetti debbano reputarsi suscettibili di contagio o d'infezione.

6. Chiunque asserisse il falso nelle risposte a qualunque interrogazione che, secondo i regolamenti o gli ordini sanitarij come sono attualmente in vigore, o come saranno di tempo in tempo alterati per altri regolamenti od ordini sotto la disposizione dell' articolo precedente, gli venisse fatta dall' ufficiale a tale oggetto destinato, nascondendo od alterando fatti, i quali se fossero stati esposti secondo la verità, avrebbero dato motivo ad assoggettare tale individuo, od altri individui, o qualunque bastimento, mercanzia od altro oggetto, a contumacia o ad altra misura di precauzione sanitaria, sarà punito colla prigionia per un tempo non eccedente un anno, o colla multa.

False risposte come punibili.

La multa in tale caso potrà essere estesa fino a cento lire sterline.

Ove, però i fatti nascosti o alterati, se fossero stati esposti secondo la verità, non avrebbero dato motivo ad imposizione di contumacia o di altra misura di precauzione sanitaria come è detto di sopra, sarà applicata la prigionia per un tempo non eccedente tre mesi, o le pene stabilite per le contravvenzioni, salve le pene comminate per lo spergiuro, quando le risposte fossero state date sotto giuramento.

7. Chiunque in qualunque visita che si facesse per fini sanitarij, nascondesse oggetti dichiarati suscettibili di contagio o d' infezione, sarà punito colla prigionia per un tempo non eccedente tre mesi o colla multa.

Nascondere oggetti suscettibili.

La multa in questo caso potrà essere estesa fino a cinquanta lire sterline.

8. Quando il delitto contemplato nell' articolo precedente avesse luogo a bordo di un bastimento, ma non fosse commesso dal capitano, nè con sua scienza, il capitano medesimo, a meno che non provi di avere adoperato tutte le

Il Capitano responsabile per nascondimento.

diligenze necessarie per prevenire tale delitto, sarà, indipendentemente dalla punizione degli autori o complici di tale delitto, punito colla prigionia per un tempo non eccedente tre mesi o colle pene stabilite per le contravvenzioni.

Pena per dolosa rottura di contumacia. 9. Il colpevole di avere dolosamente rotto una contumacia sarà punito come segue :

Se la contumacia era imposta per quindici giorni o più, coi lavori forzati da cinque a nove anni ;

Se per meno di quindici ma per più di sette giorni, coi lavori forzati da due a cinque anni ;

Se per meno di sette giorni, coi lavori forzati da sei mesi a due anni.

Pena per rottura di contumacia, per inavvertenza. 10. Il colpevole di avere rotto la contumacia per disaccortezza, imprudenza, disattenzione, o negligenza, sarà punito colla multa e coll' ammenda.

Quando la contumacia si dice rotta. 11. S'intende rotta una contumacia :

1° Quando un individuo al quale è stata imposta la contumacia si metta in contatto con persone in pratica, o dia loro oggetti dichiarati suscettibili ;

2° Quando un individuo in pratica si metta in contatto con persone o con oggetti dichiarati suscettibili sottoposti a contumacia, e indi torni a comunicare liberamente colla gente in pratica.

Pene per infrazione di altre misure sanitarie. 12. Il colpevole di violazione di qualunque altra misura di precauzione sanitaria, sarà punito colla prigionia per un tempo non eccedente tre mesi, o colla multa.

La stessa pena sarà applicata nonostante che non fosse stata ordinata la imposizione di alcuna contumacia.

1° A qualunque persona che prima di essere messa in pratica dall' ufficiale a tale oggetto destinato, sbarchi da un bastimento in terra, fuorchè per quanto è necessario per ormeggiarlo od assicurarlo, o passi sopra un altro bastimento o barca, o consegni o getti alcun oggetto dichiarato suscettibile ad alcuna persona, o in terra, o sopra un altro bastimento;

2° A qualunque persona la quale si metta in contatto con persone od oggetti dichiarati suscettibili, prima che fossero messi in pratica dall' ufficiale suddetto e indi torni a comunicare liberamente colla gente in pratica ;

3° Al capitano che permetta qualunque comunicazione contemplata nei due numeri precedenti.

13. Sarà punito colla prigionia per un tempo non eccedente tre mesi, o colla multa, o colle pene stabilite per le contravvenzioni, chiunque violasse i regolamenti che di tempo in tempo saranno fatti dal Capo del Governo Civile per assicurare i fini della contumacia o di altre misure di precauzione sanitaria, o per il mantenimento dell' ordine nel lazzeretto o sui bastimenti soggetti a contumacia o ad altre misure sanitarie, o per regolare il tempo e il modo dell' ammissione di bastimenti, persone, merci od altri oggetti, in pratica.

Pene per
infrazione
di regola-
menti.

14. Quando i reati contemplati in questa Ordinanza fossero accompagnati da circostanze che li facessero cadere ancora sotto altre Leggi che prescrivessero pene maggiori, saranno applicate tali pene coll' aumento di un grado.

Altre pene
conservate.

15. Quando i reati contemplati in questa Ordinanza fossero commessi da ufficiali pubblici, o da persone incaricate di fare osservare i regolamenti di sanità, le pene comminate in questa Ordinanza saranno aumentate di un grado, oltre l' aumento comminato nell' articolo precedente.

Pene per rea-
ti commessi
da ufficiali
pubblici.

L' aumento
della multa
non rende
le Corti in-
feriori in-
competenti.

16. L' aumento della multa nei casi preveduti in questa Ordinanza, non sottrae i reati colpiti da tale multa alla competenza della Corte la quale, senza tale aumento, avrebbe potuto prenderne cognizione.

Definizione
di alcune
parole.

17. Sotto i provvedimenti di questa Ordinanza per *bastimento* s' intende qualunque bastimento, barca, od altro legno di mare; e per *capitano*, qualunque persona che abbia il comando o la custodia di tale bastimento, barca, od altro legno di mare.

Passata dal Consiglio di Governo nella Seduta No. 30
21 Giugno, 1856.

R. C. LEGH,
Scrivano del Consiglio.

Assentito alla stessa, il giorno 26 di Giugno, 1856.

WM REID,
Governatore.

(L.S.)

Per comando,

VICTOR HOULTON,
Principale Segretario di Governo.

